



SENATO ACCADEMICO	25 maggio 2010
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18 maggio 2010
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 709/2010 Prot. n. 11673 - 4 giugno 2010
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Consulenza Legale</u>
ENTRATA IN VIGORE	4 giugno 2010

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Funzioni	1
Articolo 3 - Nomina, durata in carica e incompatibilità	2
Articolo 4 - Poteri istruttori e riservatezza	2
Articolo 5 - Modalità di intervento	2
Articolo 6 - Disposizioni transitorie	3

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la figura della commissione di garanzia dell'Ateneo.

Articolo 2 - Funzioni

La commissione di garanzia dell'Ateneo, nei limiti e con le modalità del presente regolamento, assicura il rispetto dei diritti e degli interessi degli studenti e della libertà di insegnamento e

ricerca. Ai fini di cui sopra, interviene su richiesta di chi ritenga di aver constatato o subito disservizi, irregolarità, abusi, disfunzioni, carenze, parzialità, atteggiamenti o comportamenti omissivi, dilatori che ostacolano comunque l'esercizio di quei diritti o interessi da parte degli studenti o di quelle libertà da parte di chi svolga attività di insegnamento e di ricerca. La commissione interviene anche di propria iniziativa. La commissione non è soggetta ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 3 - Nomina, durata in carica e incompatibilità

La commissione di garanzia, formata da tre componenti individuati tra il personale docente, è designata dal Senato Accademico, su indicazione del Rettore, entro 30 giorni dalla sua nomina e decade con il mandato del Rettore. Può essere ridesignata. La suddetta Commissione è integrata con il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali o un suo delegato con poteri istruttori, conoscitivi e di supporto, ma non deliberativi. Nel caso di dimissioni o impedimento di un componente, il Senato, sempre seguendo il procedimento di cui sopra, designa entro 30 giorni un nuovo componente. Nel caso di dimissioni o impedimento di due componenti, il Senato entro 30 giorni ridesigna tutta la commissione. Non possono essere componenti della commissione coloro che ricoprono la carica di membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori. La commissione adotta le sue decisioni all'unanimità.

Articolo 4 - Poteri istruttori e riservatezza

La commissione può essere interpellata singolarmente o collegialmente da chiunque abbia interesse, senza alcuna formalità, in forma scritta, orale o per via telematica. È tenuta al segreto sulle notizie di cui sia venuta a conoscenza per ragioni del suo ufficio ed è tenuta alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni che esamina. In particolare, tutela gli studenti segnalanti, garantendoli da ogni ritorsione. La commissione esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le strutture di Ateneo, con tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso. La commissione può inoltre sentire le parti interessate e chiunque nell'Ateneo ritenga possa fornire elementi utili di giudizio.

Articolo 5 - Modalità di intervento

La commissione, conclusa la istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è pervenuta. Le conclusioni che contengono motivati rilievi, osservazioni e proposte vengono trasmesse al Rettore e al Senato Accademico per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonché a coloro che hanno sollecitato l'intervento. La commissione trasmette al Senato una breve relazione annuale.

Articolo 6 - Disposizioni transitorie

In prima applicazione il Senato Accademico su indicazione del Rettore procede alla nomina della commissione di garanzia nella prima seduta successiva alla approvazione del presente regolamento. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento potrà essere sottoposto ad un riesame.